

FAQ – Servizi avanzati

SPESE AMMISSIBILI E REQUISITI FORNITORI

1. D. Si chiedono maggiori specifiche in merito ai "Costi per il conseguimento di certificazioni/attestazioni di conformità) rilasciate da organismi accreditati. In particolare, sarebbe utile sapere se si tratta di certificazioni di qualità, ambientali.. ecc ecc o se si fa riferimento a certificazioni di natura informatica.

R. Sono ammissibili i costi per il conseguimento di tutte le certificazioni, rilasciate da enti accreditati, purchè siano attinenti al progetto e ricadenti all'interno delle tipologie di intervento di cui al punto 3.1.2 dell'Avviso.

2. D. Tra i costi di consulenza finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, di cui al bando in oggetto, sono ammissibili anche le spese di consulenza per la gestione della proprietà intellettuale e brevettuale?

R. Sono ammissibili i costi per servizi di consulenza diretti all'ottenimento e alla valorizzazione del brevetto o di altra forma di protezione della proprietà intellettuale, ma non anche i costi di mantenimento della P.I.;

3. D. Sono stato contattato da un'azienda per l'erogazione di un servizio di consulenza per lo sviluppo di una soluzione tecnica per l'innovazione di un loro processo produttivo nel contesto dell'avviso, tenendo conto del fatto che come da nostro regolamento "le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono effettuare, a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, rilevazioni, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze" le chiedo conferma che un servizio di consulenza erogato dal mio Dipartimento in regime di "Conto Terzi", ovvero "Attività commerciale per Ricerca" è conforme a quella di cui all par. 3.4 "spese ammissibili", comma a) "Spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati per la realizzazione degli interventi".

R. Si rimanda al punto 3.4.1 dell'Avviso che specifica tutte le condizioni che devono essere cumulativamente rispettate affinché i servizi di consulenza siano ammissibili, anche con riferimento ai requisiti richiesti per il fornitore dei servizi. Si evidenzia che il fornitore deve attestare i requisiti mediante la produzione dell'Allegato 3 firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice. Si specifica che l'impresa fornitrice è da intendersi in senso ampio, includendo anche Enti di Ricerca/Organismi di Ricerca/Università, che dovranno rispettare comunque tutte le condizioni fissate dall'Avviso anche ai fini della rendicontazione delle spese (i.e. contratti per le prestazioni, fatture, pagamenti con mezzi tracciabili, quietanza, output, ecc.)

4. D. Relativamente al punto B2.2) Esperienza e competenza dei fornitori dei servizi avanzati volevo chiedere il seguente chiarimento:

nel caso di fornitore con attività ultradecennale ma che nel corso dell'attività ha cambiato partita iva ad esempio da ditta individuale ad srls oppure da società a ditta individuale, è possibile fornire dichiarazione circa l'esperienza lavorativa che supera i 10 anni?

Di seguito un esempio per meglio chiarire il caso: ditta individuale che opera dal 2000 e che nel 2019 ha cambiato partita iva (MA TRATTASI SEMPRE DELLO STESSO PROFESSIONISTA) intervenendo come fornitore di servizi avanzati può essere considerato come fornitore con esperienza superiore ai 10 anni?

R. Si evidenzia che è onere del professionista dimostrare che la propria esperienza professionale supera i 10 anni in qualunque contesto sia stata maturata. Ad ogni buon fine, si rimanda al punto 3.4.1 dell'Avviso che specifica tutte le condizioni che devono essere cumulativamente rispettate affinché i servizi di consulenza siano ammissibili, anche con riferimento ai requisiti richiesti per il fornitore dei servizi. In particolare, il punto 3.4.1. lett.iii specifica che il fornitore deve aver maturato almeno 3 anni di attività nel settore/ambito/tipologia di consulenze previste dall'Avviso e il valore delle consulenze inerenti l'Avviso già prestate deve essere almeno pari a 3 volte il costo del servizio richiesto. Dunque, ai fini dell'ammissibilità della spesa, il fornitore deve attestare i requisiti richiesti mediante la produzione dell'Allegato 3 firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice. Ciò implica che l'impresa fornitrice dei servizi (inteso come professionista, società, ente di ricerca, ecc.) che presenta il preventivo di spesa deve dimostrare di avere i requisiti minimi (3 anni esperienza/fatturato 3 volte il costo del servizio preventivato) con riferimento al codice fiscale/partita iva che ha emesso le relative fatture a carico dei committenti e negli anni indicati in dichiarazione.

Quanto al criterio di valutazione B2.2, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza e competenza dei fornitori di servizi, è specificato nell'avviso al punto 4.4.1 lett. c) che sarà utilizzata sempre la dichiarazione di cui all'allegato 3, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice di servizi. Di conseguenza (fermo restando che è l'attribuzione dei punteggi inerenti di criteri di valutazione è responsabilità della commissione di valutazione) si ritiene che possa essere considerata valida una dichiarazione allegato 3 inerente l'esperienza pregressa dello stesso consulente che esercitava in precedenza con diversa partita iva/codice fiscale, solo nel caso in cui si tratti nominativamente dello stesso soggetto (cioè il dichiarante di cui in allegato 3 è la stessa persona che ha esperienze pregresse valutabili ai fini degli anni di esperienze e competenze di cui al criterio B2.2)

5. D. I professionisti disciplinati dalla L.4/2013 sono inclusi tra i beneficiari dell'Avviso?

R. I professionisti disciplinati dalla L.4/2013 (professioni non ordinistiche) possono presentare domanda di partecipazione, essendo inclusi tra i beneficiari. Si evidenzia allo scopo il punto 2.2.1 lett. e) punto viii dell'Avviso che si riferisce ai professionisti non obbligati ad iscrizione a ordini e collegi che possono partecipare se iscritti alla gestione separata e se hanno la partita iva.

6. D. I professionisti disciplinati dalla Legge n. 4/2013 possono attestare i dati di cui al criterio D1.1 dell'avviso?

R. Ai sensi dell'Avviso, possono attestare i dati di cui al criterio D1.1 i professionisti iscritti ad Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, al Registro dei Revisori legali del MEF e Albo Professionale dei Consulenti del lavoro.

7. D. Cosa significa l'acronimo ESG?

R. L'acronimo ESG significa *Environmental* (ambiente), *Social* (società) e *Governance* riassume i criteri utilizzati per valutare come le aziende si assumano la responsabilità ambientale (*i.e. contenimento delle emissioni, gestione della risorsa idrica, ecc.*), la responsabilità sociale (*i.e. il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'inclusione di soggetti svantaggiati, ecc.*) e di governance (*i.e. il rispetto dei diritti dei soci, le politiche retributive, il rispetto del merito, la qualità e diversità degli amministratori, ecc.*) da parte delle aziende. La certificazione ESG valuta, quindi, la sostenibilità delle organizzazioni dal punto di vista economico, ambientale, sociale e di governance aziendale ed è rilasciata da organismi accreditati allo scopo.

8. D. L'articolo 3.4 comma 1 lettera a) punto iv prevede che il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. A tal proposito per propria struttura organizzativa si intendono solo attività svolte esclusivamente dai dipendenti dalla società o anche collaboratori con contratti di collaborazione o a Partita IVA?

R. Si intendono come ammissibili le attività erogate dai soci, dai dipendenti e di lavoratori parasubordinati (ove ricorra il caso) dell'impresa fornitrice di servizi. Sono esclusi i professionisti con partita IVA che operano quali fornitori della società di consulenza che partecipa quale fornitore di una impresa beneficiaria, in quanto tale ipotesi si configurerebbe come caso d'intermediazione vietata dall'Avviso.

9. D. Una società inserita come fornitrice da soggetti terzi può presentare domanda di finanziamento?

R. La risposta è positiva

10. D. Un' impresa con sede legale fuori Regione e con due unità locali localizzate una fuori il territorio della Regione ed una all'interno del territorio, può presentare la richiesta di ammissione alle agevolazioni?

R. Si purché l'investimento sia riconducibile all'unità produttiva con sede nella Regione Calabria.

11. **D La certificazione ISO9001**, che è la norma di riferimento per un'organizzazione che intende pianificare, attuare, monitorare e migliorare sia i processi operativi che quelli di supporto, progettando e implementando il sistema di gestione qualità come mezzo per raggiungere gli obiettivi aziendali, **può considerarsi una spesa ammissibile?** Lo scrivente reputa corretto ricondurre la spesa all'intervento B.2 "Servizi di consulenza per l'adozione di nuovi modelli organizzativi per migliorare e innovare significativamente i processi gestionali, finanziari e commerciali delle aziende". Si chiede un chiarimento in merito.

R. La risposta è positiva

12. **D. Le certificazioni ISO14001, ISO50001 ed EMAS possono considerarsi spese ammissibili?**

R. Per come chiaramente specificato nell'Avviso, sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza necessari a definire e implementare i sistemi di gestione richiamati e i relativi costi di certificazioni intesi come le spese per l'ente certificatore che attesta la conformità.

13. **Gli Enti di Certificazione devono obbligatoriamente produrre l'Allegato 3 "Dichiarazione fornitori dei servizi di consulenza"**, essendo essi non propriamente dei consulenti?

R. Per come chiaramente specificato nell'Avviso, al punto 4.4.1 lettera c), la DSAN allegato 3 è richiesta solo per i servizi di consulenza di cui al punto 3.4.1 lett. a). E' di tutta evidenza che per gli organismi di certificazione, che sono accreditati da una authority indipendente (ente di accreditamento), non è necessario certificare l'esperienza

14. **D. L'art. 3.4 dell'Avviso, comma 1, lett. a), punto iv, impone che il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. Nel caso di un Ente di Certificazione che opera sul mercato attraverso degli agenti/intermediari, questi ultimi sono ammissibili considerando che saranno i soggetti sia a svolgere le attività, sia a fatturare le prestazioni?**

R. Per come specificato anche nella Faq 13, l'art. 3.4.1a) lett.iv dell'Avviso si riferisce ai costi per i servizi di consulenza avanzati e qualificati. Dunque, il punto indicato dal richiedente non riguarda i costi per il conseguimento delle certificazioni da riconoscere all'organismo di certificazione accreditato. Si evidenzia che per costi di conseguimento delle certificazioni si intendono i costi che vengono richiesti dall'ente di certificazione per condurre l'audit sui sistemi di gestione per il rilascio della prima certificazione.

15. **D. Sull'Avviso in oggetto sono ammissibili anche i costi relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature?**

R. L'avviso servizi avanzati non prevede come spese ammissibili beni materiali quali macchinari e attrezzature. Infatti, i costi ammissibili sono solo quelli previsti all'art. 3.4 dell'avviso, ed in particolare si ribadisce che sono ammissibili solo i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza.

15. D. Le spese relative alla nazionalizzazione del brevetto in paesi esteri sono considerate ammissibili. Con il termine “nazionalizzazione” intendiamo il processo mediante il quale un’invenzione brevettata viene estesa per ottenere protezione in uno o più paesi esteri. Dopo aver ottenuto un brevetto iniziale in un paese (nel nostro caso, l’Italia), può essere presentata richiesta di brevetto equivalente presso gli uffici brevetti di altri paesi, avvalendosi obbligatoriamente di un mandatario locale nel paese prescelto, come previsto dalla normativa di riferimento. Sono ammissibili in questo contesto spese che includano sia quelle relative al mandatario straniero che quelle pertinenti al mandatario italiano.

R. Sono ammessi i soli costi di consulenza finalizzati al conseguimento di un brevetto o anche alla sua estensione in altri paesi, purchè il brevetto ricada in una delle Linee di intervento (Transizione ecologica o digitale, con esclusione delle spese per imposte, tasse e simili). I preventivi per i servizi di consulenza di società estere devono rispettare i vincoli/condizioni previsti in avviso, devono essere redatti in italiano o comunque con traduzione in italiano e conversione del controvalore in euro alla data.

16. D. I limiti di fatturato per la qualificazione della società come piccola o media impresa sono riferiti ai soli dati di bilancio per gli anni 2020-2021 e 2022 o se in base ai dati di bilancio dell’anno 2023 la società non rientrasse più nella qualifica di piccola o media impresa dovrebbe ritenersi esclusa dal bando? Nello specifico se la società per il solo anno 2023 avesse un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro dovrebbe ritenersi esclusa dal bando?

R. Con riferimento al quesito sulla dimensione PMI, si rimanda agli artt. 4 e 6 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) e alla relativa User Guide SME. L’anno di riferimento dei dati è l’ultimo periodo contabile approvato.

17. D. Nella parte relativa ai fatturati 2021 e 2022, una società start up di nuova costituzione può partecipare a questo bando visto che non può produrre i fatturati per gli anni 2021 e 2022?

R. L’impresa può partecipare, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso. I volumi di affari eventualmente conseguiti, rilevano ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i pertinenti criteri (D1.1).

18. D. Nel calcolo degli anni di esperienza dei fornitori (sia ai fini del calcolo del requisito B2.2 “Esperienza e competenza dei fornitori dei servizi avanzati” nonché ai fini della redazione dell’Allegato 3 “Dichiarazione fornitori dei servizi di consulenza”) è possibile considerare anche il 2024?

R. Il punto 3.4.1 lett. a), iii specifica che il fornitore deve avere almeno 3 anni di attività e tale dato è da riferirsi ad un anno formato da 12 mesi. Dunque, è di tutta evidenza che la spesa è ammissibile se il fornitore ha maturato 3 anni (intesi come 36 mesi) di attività prima della data di presentazione della domanda

19. D. Vi sono incompatibilità in caso di legami di parentela tra soci del soggetto proponente e il fornitore di servizi? Tra le dichiarazioni da sottoscrivere leggo soltanto ciò che riguarda le incompatibilità con familiari di amministratori/dipendenti della Regione e di Fincalabra.

R. Si rimanda al punto 3.4.1.2 dell'avviso che riporta i casi di conflitto che rendono le spese non ammissibili.